



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N° 26 del Reg.	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Caronia e Montagnareale.
Data 04.08.2017	

L'anno duemiladiciassette, giorno quattro del mese di agosto, alle ore 18.30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MILICI Nunzio	X		PIZZO Basilio	X	
NATOLI Simone	X		CATANIA Antonino	X	
GIARRIZZO Eleonora	X		MAGISTRO C. Massimiliano	X	
NATOLI Roberto	X		BUZZANCA Maria Grazia	X	
GREGORIO Erika	X		NIOSI Simona	X	
COSTANZO Giovanni		X	ROTULETTI Maria	X	
ASSEGNATI N°12			PRESENTI		N° 11
IN CARICA N°12			ASSENTI		N° 01

Assenti: Costanzo Giovanni.

Presiede il Sig. Milici Nunzio, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina M Cammareri, anche con funzioni di verbalizzante.

E' presente il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente ad oggetto: **“Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Caronia e Montagnareale”**;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del'Area Servizi generali;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria;

Presenti 11, votanti 11, con voti favorevoli 11 espressi dai presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto: **“Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Caronia e Montagnareale”**.



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: il Sindaco

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento informa associata del servizio di segreteria fra i comuni di Caronia e Montagnareale.=

PREMESSO che i Sindaci dei comuni di Caronia e Montagnareale, hanno manifestato la volontà di istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale, concordando apposito schema di convenzione, giusta note in atti .

Considerato :

- Che la facoltà di utilizzare lo strumento della convenzione, anche per l'ufficio di segreteria, è consentita dalla previsione dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., riconosce espressamente ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, già prevista dall'art. 10 del D.P.R. 465/97, che al comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con deliberazioni n. 150 del 29.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si disciplinavano le procedure e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000, esprimeva come indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del DPR 465/97 fossero stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;
- che le recenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica impongono il concorso degli enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obiettivi di contenimento e riduzione delle spese , in particolare di quella sostenuta per il personale;

Tutto ciò considerato.

Dato atto dell'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, prot 485 E(P) del 24/03/2015 avente ad oggetto "convenzioni per l'ufficio di segreteria e criteri direttivi per l'assegnazione del segretario"

Visto l'articolo 99 D. Lgs. 267/2000 che reca la disciplina della nomina del Segretario Comunale;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

- Verificato che il superiore schema di convenzione risponde, oltre che alle richiamate disposizioni, a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, assumendosi gli enti l'onere della retribuzione del Segretario, il Comune di Caronia per il 80% ed il Comune di Montagnareale per il 20%, ed ha anche requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici e degli Enti convenzionati, assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;
- Dato atto che ragioni di opportunità suggeriscono la stipula della convenzione in quanto l'appartenenza dei due Comuni al medesimo territorio e l'analoga configurazione socio-economica e culturale consente una gestione del servizio rispondente ad esigenze particolarmente affini dei due Enti;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione di che trattasi;
- Visto il vigente O.A.EE.LL della R.S.;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra questo Comune e il Comune di Caronia, Capo -Fila, come allegata al presente atto e composta da n. 16 articoli ;

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;

Di dare atto che la medesima convenzione diventerà efficace contemporaneamente all'assegnazione da parte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del segretario titolare del Comune di Caronia individuato quale segretario titolare della convenzione;

Di dare atto che il Comune di Caronia provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.


IL SINDACO



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

TRA I COMUNI DI

CARONIA E MONTAGNAREALE

Il giorno----- del mese di----- dell'anno duemiladiciassette , nella sede municipale
TRA

1) Il Comune di CARONIA, cod. fisc.:....., rappresentato dalla Dott. Sindaco

2) Il Comune di Montagnareale , cod. fisc.: rappresentato dall'Ing. Anna Sidoti;
Viene sottoscritta la seguente convenzione, per il Comune di Caronia, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del 2017, esecutiva ai sensi di legge, per il Comune di Montagnareale , dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del 2017, esecutiva ai sensi di legge e

ART. 1 – Istituzione di sede convenzionale

1) la presente convenzione istituisce la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale fra il Comune di Caronia, ed il Comune di Montagnareale entrambi in provincia di Messina – Regione Siciliana;

2) In dipendenza della presente convenzione, e fino alla cessione della medesima, si costituisce ad ogni effetto di legge una unica sede di segreteria comunale denominata “Caronia - Montagnareale”, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 142/90 (come richiamato nell' O.R.EE.LL.: della L.R. 48/91, dell'art. 17 (commi 67/88) della legge 127/97 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR n. 465/97 e ss.mm.ii.);

3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del DPR 23.06.1972 n. 749 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2, della legge 08.06.1962 n. 604, la collocazione della sede convenzionata ai fini della nomina del segretario titolare, corrisponde alla classe III di cui alla tabella”A” allegata al richiamato DPR 749/1972. La classe di appartenenza della segreteria viene determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del DPR n. 465/97 e viene quindi individuata come Segreteria di classe III, contando il Comune di Caronia, di classe terza, n..... e il Comune di Montagnareale n. abitanti;

4) Può essere nominato titolare il Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, istituito a norma dell'art. 17, comma 75 della legge 15.05.1997 n. 127, secondo le disposizioni dell'art. 11 del DPR 04.12.1997 n. 465 e ss.mm.ii.;

ART. 2 – Rapporto di lavoro

1) Le funzioni ed i compiti assegnati al Segretario Comunale sono quelli indicati dalla legge, dagli Statuti e dai Regolamenti Comunali nonché ogni altra competenza attribuita dai Sindaci dei Comuni convenzionati;

2) Il Rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi della categoria come prevede il comma 74 dell'art. 17 della L. 127/97 e ss.mm.ii.;

3) I Comuni convenzionati hanno l'obbligo di prevedere le risorse economiche da scrivere nei rispettivi bilanci derivanti dalla presente convenzione e destinarne alcune, altresì, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del Segretario Comunale.

ART. 3 – Comune capo convenzione e Designazione del Sindaco competente

1) Il Comune di Caronia assume la veste di Comune capo convenzione

2) Al Sindaco pro tempore del Comune di Caronia spetta il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare ex art. 17, comma 70 della L. 127/97;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

- 3) Resta ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione dai Sindaci del Comune di Caronia e del Comune di Montagnareale, ed ogni altra attribuzione, diritto, obbligo o fruizione derivante dalla legge o attribuita allo stesso Funzionario dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali o dai Sindaci.

ART. 4 – Procedura di nomina del Segretario

- 1) Il Sindaco competente, previa assunzione del parere obbligatorio e vincolante dell'altro Sindaco del Comune contraente la Convenzione, procede, nei termini stabiliti dalle norme di legge e di regolamento, e secondo le prescrizioni procedurali fissate dall'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, alla nomina del Segretario,
- 2) Il parere di cui sopra viene reso in tempi e modalità tali da consentire la nomina osservando i termini di cui al comma 1;
- 3) La mancanza di accordo sul titolare da assegnare alla sede comporta l'avvio della procedura di recesso dalla convenzione secondo quanto nella presente convenzione;
- 4) In assenza di provvedimenti espressi, il Segretario titolare della sede convenzionata si intende senz'altro confermato decorsi centoventi giorni dalla data di insediamento dei Sindaci .

ART. 5 – Disciplina transitoria

- 1) Le parti convengono che in sede di prima attuazione della presente convenzione sia nominato Segretario della sede convenzionata il Segretario Comunale titolare del Comune di Caronia;
- 2) Il Sindaco del Comune di Caronia, provvederà con proprio atto a richiedere l'assegnazione del citato funzionario dell'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale Sicilia -- ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.P.R. 465/1997.

ART. 6 – Articolazione settimanale dell'orario di lavoro

- 1) Il servizio di Segreteria viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi:
- 2) Il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario settimanale (da potersi prestare sia in linea orizzontale che in linea verticale) **viene ripartito e retribuito al 20% a favore del Comune di Montagnareale .**
- 3) Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo fra i Sindaci dei Comuni sentito il segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per esigenze di servizio .

ART. 7 – Rinnovo carica sindacale

- 1) Nel caso di rinnovo delle cariche sindacali dei due Comuni in periodi di mandato non corrispondenti è sempre fatta salva la facoltà di ciascun Sindaco di avviare le procedure per il recesso dalla Convenzione;
- 2) Decorsi comunque centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco neo-eletto il Segretario si intende tacitamente confermato .

ART. 8 – Disciplina della ripartizione

- 1) **Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettante al Segretario titolare è ripartito nella misura di 80% a carico del Comune di CARONIA e 20% a carico del Comune di Montagnareale**
- 2) Fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e fatti salvi eventuali miglioramenti economici in esso previsti con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Segretario titolare della sede convenzionata, decorrente dalla data di assegnazione del segretario comunale, viene transitoriamente fissata per l'importo pari al 25% del trattamento annuo di godimento.

ART. 9 – Anticipazione e rimborsi

- 1) Il Comune Caronia, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione ed ogni altro emolumento spettante al Segretario come da contratti vigenti, a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- 2) Il Comune di Montagnareale provvede ogni mese all'accredito in favore del Comune di Caronia della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni;
- 3) In caso di ritardi nei pagamenti decorrono dalla scadenza in favore del Comune che ha provveduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una misura corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria;
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nelle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione.

ART. 10 – Compensi non soggetti a ripartizione

- 1) Non è soggetto a ripartizioni ed è corrisposto singolarmente da ciascun Comune ogni altro compenso, previsto dal CCNL di categoria e dalla normativa, non ripartibile.

ART. 11 – Procedura di revoca del Segretario

- 1) E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 2) L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario e per tutti gli atti del relativo procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca;
- 3) In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso della convenzione;
- 4) Il Segretario titolare della convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della sede di segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della convenzione.

ART. 12 – Durata e scioglimento della convenzione

- 1) La convenzione ha durata **pari a mesi dodici** decorrenti dalla data di presa di servizio del titolare della convenzione ;
- 2) La convenzione ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause :
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali
 - recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno trenta giorni
- 3) In mancanza di attivazione delle procedure di recesso, la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente alla durata;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

- 4) Non sono previsti limiti alla conferma tacita;

ART. 13 – Casi particolari di recesso

- 1) Ciascuno dei Comuni contraenti ha la facoltà di recedere dalla convenzione, oltre che per quanto previsto nell'art.12 e nelle ipotesi di mancanza di accordo sulla nomina, conferma o revoca del Segretario titolare, in particolare anche nei seguenti casi:

- a) Inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari come disciplinata e procedimentalizzata
b) Disfunzioni del servizio che incidono sulla gestione amministrativa degli enti

ART. 14 – Procedura di recesso

- 1) Nel caso di recesso per scadenza del termine naturale della convenzione di cui all'art. 12, l'Amministrazione che intende recedere deve notificare, la propria intenzione all'altra Amministrazione contraente sessanta giorni prima della scadenza;
- 2) Nei casi di recesso in corso di durata della convenzione, l'Amministrazione che intende recedere notifica all'altra il proprio intendimento, sessanta giorni prima dell'adozione del relativo atto deliberativo del Consiglio Comunale;
- 3) Il recesso di cui ai commi precedenti è dichiarato definitivamente con atto deliberativo del Consiglio del Comune che intende recedere;
- 4) Il recesso, sia consensuale che unilaterale, avrà efficacia con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data della notifica dell'atto deliberativo;
- 5) Nei casi di recesso unilaterale, il Segretario Comunale conserva la titolarità della segreteria del Comune il cui Sindaco si esprime per la conferma.
- 6) Nel caso di recesso consensuale i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa fra loro e con l'accettazione del Segretario già titolare della sede di segreteria convenzionata, in quale comune fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario, debba essere nominato. Ove non si addivenga ad un accordo tra i Sindaci ed il Segretario quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo convenzione .
- 7) Dei provvedimenti di costituzione, recesso e scioglimento della presente convenzione di segreteria viene data immediata comunicazione alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 15 – Forme di consultazione e Norme di rinvio

- 1) Le forme di consultazione fra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte all'anno, tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione
- 2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina in materia vigente ed alle norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre agli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva;
- 3) E' fatta salva l'applicabilità automatica, senza necessità di recepimento da parte dei Comuni contraenti di eventuali successive norme emanate in materia di funzioni e compiti attribuiti o da attribuire al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata.

ART. 16 – Entrata in vigore

- 1) La presente convenzione, conseguita l'esecutività delle deliberazioni Consiliari che l'approvano, viene sottoscritta da parte dei Sindaci dei Comuni contraenti;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

- 3) La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni di approvazione, verrà trasmessa, a cura del Comune di Caronia, alla Prefettura di Palermo ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Sicilia ed entrerà in vigore dalla data presa in servizio del Segretario titolare alla sede convenzionata successivamente alla sua assegnazione.
- 4) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle deliberazioni emanate dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed al CCNL di Categoria.
- 2) La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II, allegata al D.P.R.26/04/1986 N.131
- 3) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art 16 della tabella all. B) al D.P.R. 26/10/1972 N. 642, così come modificato dal D. P. R. 30/12/1982 N. 955;
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Caronia

Per il Comune di Montagnareale



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento informa associata del servizio di segreteria fra i comuni di Caronia e Montagnareale.=

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 2/8/2017

Il Responsabile dell'Area Affari generali

Il Sindaco
(Ing Anna Sidoti)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li,

2/8/2017

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene imputato nel seguente modo: _____

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

Rag. Nunzio Pontillo



II CONSIGLIERE ANZIANO
Simone Natoli

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina M. Cammareri



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal **05 AGO, 2017** al _____, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

E' rimasta affissa all'albo pretorio *on-line* nel periodo sopra indicato senza opposizioni.



Il Responsabile dell'albo *on-line*

Montagnareale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal **05 AGO, 2017** al _____;

Montagnareale, li _____

Il Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il _____

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, li _____



Il Segretario Comunale